
**DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE SOSTANZIALE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO
DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

Sito in: Via Lerina, 8-10, 31034
Cavaso del Tomba (TV)

INTEGRAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SELEZIONE RIFIUTI
METALLICI

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

27 MAGGIO 2025

Committente: **GI ERRE S.R.L.**
Via Lerina 8,10 – Cavaso del Tomba (TV)
Legale rappresentante:
GAZZOLA RENATO
C.F. [REDACTED]

Q
C C
593 STUDIO

VIA SAN PIO X 181
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)
T. +39 338 171 9958
INFO@593STUDIO.IT

C.F.: [REDACTED]
P.Iva:04084910266

LA SOTTOSCRITTA

GUERRA BEATRICE nata il [REDACTED]
residente in via [REDACTED], iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Venezia con il n. 4147, in qualità di tecnico incaricato
per la Valutazione dell'attività ai fini della sicurezza antincendio

CONSIDERATO CHE

L'azienda GI ERRE S.R.L. è in possesso di CPI prot. 7092/2 del 19/07/2006 e
successivo Attestazione di Rinnovo Periodico prot. dipvvf.COM-TV.REGISTRO
UFFICIALE.U. 0015337.01-06.2022 (Rif. Pratica VVF. n° 60452)

per le attività:

- Att. 12.2.B: Deposito di gasolio con capacità di 12 mc
- Att. 49.1.A: Gruppo elettrogeno con potenza complessiva fino a 350 Kw.

La Ditta ha in progetto le seguenti modifiche alla situazione impiantistica
attualmente autorizzata:

- ampliamento della superficie del sedime in cui si trova l'impianto di recupero
rifiuti della ditta GI ERRE;
- installazione di n. 2 nuove linee per il trattamento e la selezione dei rifiuti
metallici (impianto vagliatura e cernita e impianto selezione);
- richiesta di aumento della quantità massima stoccabile istantanea di rifiuti non
combustibili da 406 t a 2900 t e di conseguenza aumento di quantità massima
ritirabile all'anno da 9900 t a 20000;
- introduzione dei seguenti nuovi codici non pericolosi CER 160112, 190102,
190112, 190118, 191001, 191002, 191006 e 191212.

VISTI

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151 .

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Art: 4

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente

le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

- il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Art 4.

7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:

a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:

1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;

2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.

b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

DICHIARA CHE:

pur trattandosi di modifiche che il decreto individua come sostanziali in quanto viene ampliato il sedime dell'attività, tali modifiche non interessano direttamente le attività soggette (gruppo elettrogeno e deposito di gasolio) e non comportano alcun aggravio di rischio delle stesse.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DECRETO 7 agosto 2012 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art. 4 comma 1 del Decreto medesimo verrà depositata presso Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso non appena concluse le opere.

Scorzè, lì 27/05/2025

IL TECNICO

Ing. Beatrice Guerra

